

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 171-1/
/2025**

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **LAITA FRANCESCA**, nata a Napoli (NA) il 27/02/1971, C.F. LTAFC71B67F839K, residente in Nola (Na) alla II Via Circumvallazione n. 82, rappresentato dall'avv. Claudio Liguori e con l'ausilio dell' O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana, in persona del Gestore della crisi dott. Antonio Moltelo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Nola;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente. In particolare, come emerge dalla relazione agli atti l'abbandono da parte del padre de tetto coniugale , le problematiche di salute della madre, l'assenza di contributi economici da parte del padre e la necessità di sostenere anche quest'ultimo perché malato ed anziano e deceduto il 23.12.2017, hanno aggravato la situazione finanziaria e indotto la Sig.ra Laita a ricorrere svariate forme di finanziamento (cfr. pag. 6 e ss. Rel. gestore in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente non è titolare di beni immobili ma esclusivamente di un'autovettura, di conti correnti e carte con giacenze minime nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1.650/1.700,00 circa, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 99.738,49 (al lordo delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione/privilegio), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.287,00, che gravano pro quota sulla ricorrente per l'importo di euro 1.350,00 mensili;

preso atto che la durata del piano è di circa 9 anni (precisamente 9 anni e 6 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 39.900,00, che saranno versati mediante rate mensili di euro 350,00 dalla data dell'omologa;

rilevato che nel piano non risultano precisate le modalità di adempimento della proposta;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 32,46%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

che il gestore provveda, unitamente al deposito della relazione di cui al punto che precede a precisare le modalità di adempimento della proposta

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 04/07/2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: dott. Antonio Moltelo

Debitore: **Laita Francesca**

assistita da: **Avv. Claudio Liguori**

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Antonio Moltelo, nato Pomigliano D'Arco il 23.03.1969, C.F.:MLTNTN69C23G812W, domiciliato presso il proprio Studio in Casalnuovo di Napoli – Via Arcora n. 110 Palazzo GE.COS., PEC: antonio.moltelo@legalmail.it iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di NOLA al n. 518/A e nell'elenco Gestori Crisi D'Impresa al n. 11690.

premessato che

- La Sig.ra Laita Francesca, nato a Napoli (NA) il 27/02/1971, C.F. LTAFCNC71B67F839K, residente in Nola (Na) alla II Via Circumvallazione n. 82, (da ora anche semplicemente **“debitore”**), in data 10.01.2025 ha presentato domanda all' “O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)”, per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII;
- con comunicazione avvenuta a mezzo mail PEC del 10.01.2025 venivo nominato dal Referente “O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)” quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII;
- in data 10.01.2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti. **(All.1)**

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, ai sensi dell'art. art. 11, D.M. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento “Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)”;
- che dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento “Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)” è iscritto al numero 310, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;
- di non essere legato alla debitrice e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado

degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che la debitrice:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dalla debitrice, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata da tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Nola;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con la debitrice che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

La debitrice ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Composizione familiare della debitrice

Si riportano di seguito i dati anagrafici della debitrice sovra indebitata e del suo nucleo familiare che, come risulta dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

Cognome: **LAITA**
Nome: **FRANCESCA**
Codice Fiscale: LTAFC71B67F839K
Comune di nascita: NAPOLI
Data di nascita: 27.02.1971
Comune di residenza: NOLA - Cap: 80035
Indirizzo di residenza: VIA CIRCUMVALLAZIONE N. 82
Stato civile: NUBILE
Impiego: IMPIEGATA

Cognome: *

Nome:

Codice Fiscale:

Comune di nascita: NAPOLI

Data di nascita

Comune di residenza: NOLA - Cap: 80059

Indirizzo di residenza: VIA CIRCUMVALLAZIONE N. 82

Stato civile: VEDOVA

Impiego: PENSIONATA (pensione sociale)

***La sig.ra madre della Laita, nonostante vivi con la figlia non risulta dal certificato di stato di famiglia.**

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dalla debitrice e dall' Avv.to Liguori, a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con la debitrice hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Laita. Le cause e le circostanze riconducibili all'indebitamento della debitrice hanno avuto inizio dopo l'abbandono del tetto coniugale da parte del padre.

In effetti dopo l'abbandono del papà, la Sig.ra Laita si è fatta carico del mantenimento e delle cure della madre, delle sorelle e della nonna.

Nel 2012 la madre della Sig.ra Laita è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico di impianto di

Successivamente nel 2014 ha subito un secondo intervento chirurgico di asportazione di di () alla sinistra e negli ultimi anni lamenta progressivo deficit deambulatorio per una degenerazione .

Da oltre 20 anni soffre di e da alcuni anni lamenta episodi di , insufficienza agli arti. Negli ultimi anni la Sig.ra lamenta comparsa di .

Tutti queste circostanze e l'assenza di contributi economici da parte del padre e la necessità di sostenere anche quest'ultimo perché malato ed anziano e deceduto il , hanno aggravato la situazione finanziaria e indotto la Sig.ra Laita a ricorrere svariate forme di finanziamento e al credito al consumo per il pagamento della RCA per l'autovettura.

La Sig.ra Laita risulta essere dipendente dal 2008 della società con contratto full-time a tempo indeterminato con mansioni di responsabile del negozio presso il centro commerciale "Le Porte di Napoli" Afragola.

Ad ottobre del 2021 stipulò un contratto di mutuo con la società **DYNAMICA RETAIL** "Gruppo Banco Desio" per un importo di 20.098,13 oltre interessi per un totale lordo da rimborsare di €. 32.760,00 in 120 rate mensili di €. 273,00 mediante la cessione del quinto della retribuzione.

Attualmente detto finanziamento è regolare e mensilmente trattenuto in busta paga.

Nel dicembre del 2022 fu richiesto altro finanziamento a **FINDOMESTIC BANCA SPA** per un importo di 59.000,00 oltre interessi per un totale da rimborsare di €. 91.428,00 in 120 rate mensili di €. 761,90.

Successivamente precisamente il 12.09.2023 fu erogato da **COMPASS SPA** finanziamento per un totale di circa €. 9.000,00 oltre interessi per un totale da rimborsare di circa €. 13.500,00 in 84 rate mensili di €. 160,81.

La ricorrente ha dichiarato che i finanziamenti sono stati fatti per rifinanziare prestiti precedenti, far fronte alle cure dei genitori e al mantenimento della famiglia.

Dall'esposizione dei fatti che hanno indotto la ricorrente all'attuale condizione di sovraindebitamento è da escludere la violazione dell'ordinaria diligenza tale da determinare la sussistenza di colpa grave, malafede e frode nell'indebitamento.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Come si evince dalla documentazione depositata dalla Sig.ra Laita, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per mantenimento proprio e della famiglia e che i debitori devono indispensabilmente pagare con proprie risorse, verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dalla debitrice ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dalla debitrice, nonché dai riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

La posizione debitoria complessiva della sig.ra Laita viene riportata in una tabella riepilogativa nella quale la stessa viene suddivisa tra "spese in prededuzione", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

ELENCO CREDITORI											
CREDITORE	NATURA	ENTE IMPOSITORE	Importo Richiesto	Spese Istruttoria e Perizia	Imposta di Bollo	Spese Incasso	Interessi	Totale Finanziato	Numero rate Importo Rate	Residuo Credito	Privilegio
DYNAMICA RETAIL	Finanzimanto n. 0000081819 del 28.10.2021 - Cessione del quinto in busta paga		20.098,13				12.661,87	32.760,00	120 x 273,00	22.386,00	Chirografo
FINDOMESTIC BANCA SPA	Finanzimanto n. 2212300911 del 30.12.2022		59.000,00				32.428,00	91.428,00	120 x 761,90	53.170,86	Chirografo
	Finanzimanto n. 2308010011 del 01.08.2023		763,57	45,00	2,02	1,50	79,89	843,46	20 x 40,46	159,82	Chirografo
COMPASS BANCA S.P.A.	Finanzimanto n. 28398003 del 12.09.2023		9.000,00				4.508,00	13.508,00	84 x 160,81	11.164,94	Chirografo
	Finanzimanto n. 28398003 del 06.11.2024		555,00				48,12	603,12	12 x 50,26	552,91	Chirografo
	Carta di Credito n. 32142309947 aperta il 18.01.2023									610,25	Chirografo
COFIDIS S.A.	Contratto N. 16888452 del 08/11/2023		338,80	-	-	-		338,80	12 X 28,23	286,57	Chirografo
PUBUSERVIZI SRL	TARI Avviso di pagamento Ordinario n. 0733	COMUNE DI NOLA	211,00							211,00	Privilegio c. 4 art. 2752
	TARI Avviso di pagamento Ordinario n. 3049	COMUNE DI NOLA	195,00							195,00	Privilegio c. 4 art. 2752
	TARI Avviso di accertamento n. 02662 notificato il 11.03.2024	COMUNE DI NOLA	183,73							183,73	Privilegio c. 4 art. 2752
			33,47							33,47	Chirografo
	TARI Avviso di accertamento n. 06860 notificato il 11.03.2024	COMUNE DI NOLA	245,20							245,20	Privilegio c. 4 art. 2752
			44,41							44,41	Chirografo
	TARI Avviso di accertamento n. 11328 notificato il 11.03.2024	COMUNE DI NOLA	245,89							245,89	Privilegio c. 4 art. 2752
			43,78							43,78	Chirografo
	Rimborso Spese Esecutive + Spese Spedizione		214,66							214,66	Chirografo
			90.957,98	45,00	2,02	1,50	49.725,88	139.481,38		89.748,49	

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio.

Publiservizi SRL (Comune di Nola)	1.080,83	Privilegio ex art. 2752 c. 4 c.c.
Publiservizi SRL (Comune di Nola)	336,32	Chirografo
Dinamica Retail	22.386,00	Chirografo
Findomestic Banca SPA	53.330,68	Chirografo
Compass Banca SPA	12.328,10	Chirografo
Cofidis S.A.	286,57	Chirografo

SPSE DELLA PROCEDURA

Compenso O.C.C	4.995,00	Prededuzione
Avv. Claudio Liguori	4.995,00	Privilegio ex art. 2751 bis c.c.

Pertanto il totale della posizione debitoria dei Sig.ra Laita comprensiva delle spese di procedura ammonta ad **€. 99.738,49**

b. La consistenza e la composizione del patrimonio della sovraindebitata (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità della debitrice al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Patrimonio Immobiliare

La ricorrente non è proprietaria di beni immobili.

Patrimonio Mobiliare

La Sig.ra Laita è titolare di:

- conto corrente presso Poste Italiane n. 487247 cointestato con la madre che alla data del 17.06.2025 riporta un saldo di euro 966,87 (quota della ricorrente €. 483,43);
- Postepay Evolution n. *****6169 il cui saldo alla data del 17.06.2025 è di €. 1,09;
- Postepay Evolution n. *****7066 (smarrita, denuncia del 21.02.2025) che alla data del 21.02.2025 riportava un saldo di €. 7,63;
- PostePay Evolution n.*****4670 che alla data del 17.06.2025 riporta un saldo negativo;
- Libretto Postale n. 41063774 (su cui viene depositata l'indennità di accompagnamento che percepisce la madre e da utilizzare per le spese funerarie) che riporta un saldo al 18.06.2025 di €. 676,00.
- Autovettura Fiat modello Panda del 2010 TG DW670FX acquistata il 04.10.2021 e utilizzata per recarsi a lavoro. (Valore di mercato €. 1.500,00)

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo dei debitori ammonta a complessivi euro come da tabella che segue:

	stimato	
Valore del patrimonio immobiliare	euro	0,00
Valore del patrimonio mobiliare	euro	2.668,15
Valore totale del patrimonio	euro	2.668,15

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

La ricorrente nel 2021 ha acquistato la Fiat Panda per €. 5.000,00 e rottamato la Daewoo Matiz.

Non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei 5 anni antecedenti il deposito del ricorso.

d. Contenzioso Giudiziario

Per la ricorrente non risultano giudizi civili o penali in corso.

e. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate della debitrice, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della sua famiglia.

Redditi Personali della Debitrice

LAITA FRANCESCA				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	C.U.	730	730	C.U
Reddito Lordo Annuo	23.536,00 €	26.590,00 €	26.988,00 €	28.502,00 €

La Sig.ra Laita, come già accennato precedentemente è dipendente a tempo indeterminato full time presso la con mansioni di responsabile del negozio presso il Centro Commerciale "LE PORTE DI NAPOLI" ad Afragola.

Lo stipendio netto mensile della Sig.ra Laita si aggira a circa **€ 1.650,00/1.700,00 al lordo della cessione del quinto operata per conto di DYNAMICA RETAIL**

La Sig.ra Fenocchio percepisce una pensione sociale di circa e. 732,00 e un'indennità accompagnamento di circa 530,00.

La debitrice ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	600
Fitto	530
Utenze (Acqua – Luce – Gas – Telefono/Cellulare/Internet - Tari)	322
Spese Auto (carburante-assicurazione-bollo-manutenzione)	235
Spese Straordinarie e Impreviste	300
Spese Mediche	300
TOTALE SPESE	2.287,00

Le spese indicate dai ricorrenti, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 2 persone.

Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali **dell'Istat - ultima tabella disponibile pubblicata il 18.10.2023** - il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato, dal quale si evince che la spesa media mensile per un nucleo familiare composto da 2 persone risulta essere di **€. 2.815,82**

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro						
DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64
(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.						
- Dato statisticamente non significativo.						

Si precisa che la sig.ra Fenocchio non essendo autosufficiente/autonoma necessita di continua assistenza e cure, pertanto partecipa alle spese per il mantenimento della famiglia solo per una piccolissima parte.

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Pertanto, avendo attribuito alla debitrice un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro **1.650,00/1.700,00** detratte le spese per il sostentamento familiare, (alle quali la Sig.ra Laita partecipa in proporzione per circa 1.350,00) la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a circa euro **350,00** per **12 mensilità** che la ricorrente si impegna a versare mensilmente.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- la debitrice ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- la debitrice ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze e/o omissioni tra quanto riferito dalla debitrice e le verifiche effettuate del gestore stesso (cartolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro **9.990,00** ed afferiscono a:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Compenso O.C.C. | euro 4.995,00 |
| - Compenso Avv. Liguori | euro 4.995,00 |

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII ⁴:

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	
DYNAMICA RETAIL CONTRATTO n. 81819 del 28/10/2021	20.098,00
(A) Assegno Sociale anno 2020 (fonte INPS)	€ 460,28
Componenti Nucleo Familiare	3
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 1 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 938,97
(D) Reddito mensile netto disponibile (19.087,00/12 mensilità)	€ 1.590,58
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere ()	€ 0,00
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	€ 651,61
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 273,00
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	€ 378,61

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. CONTRATTO n. 2212300911 del 30/12/2022	59.000,00
(A) Assegno Sociale anno 2022 (fonte INPS)	€ 567,94
Componenti Nucleo Familiare	3
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2023 (Nucleo 1 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 1.158,60
(D) Reddito mensile netto disponibile (24.242,00/12 mensilità)	€ 2.020,17
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere (DYNAMICA)	€ 273,00
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	€ 588,57
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 761,90
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	-€ 173,33

FINDOMESTIC BANCA SPA CONTRATTO n. 2308010011 del 01/08/2023	763,57
(A) Assegno Sociale anno 2023 (fonte INPS)	€ 567,94
Componenti Nucleo Familiare	3
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2023 (Nucleo 4 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 1.158,60
(D) Reddito mensile netto disponibile (23.686,00/12 mensilità)	€ 1.973,83
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere (Dynamica 273 + Findomestica 761,90)	€ 1.034,90
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	-€ 219,66
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 40,46
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	-€ 260,12

COMPASS BANCA SPA CONTRATTO n. 28398003 del 12/09/2023	9.000,00
(A) Assegno Sociale anno 2023 (fonte INPS)	€ 567,94
Componenti Nucleo Familiare	3
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2023 (Nucleo 4 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 1.158,60
(D) Reddito mensile netto disponibile (23.686,00/12 mensilità)	€ 1.973,83
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere (Dynamica 273 + Findomestica 761,90 + Findomestic 40,46)	€ 1.075,36
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	-€ 260,12
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 160,81
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	-€ 420,93

Dalle informazioni raccolte, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava, era evidente per gli istituti finanziari. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “**merito creditizio**” previsto dall’art. 124- bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, **IN PARTICOLARE PER FINDOMESTIC BANCA S.P.A. e COMPASS BANCA SPA**, sembrerebbe non valutato correttamente il “**merito creditizio**” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “**chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria**”.

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza della debitrice;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella tabella sottostante.

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.650,00/1.700,00 e che le spese mensili ammontano a circa euro 2.287,00, la partecipazione alle spese di circa 1.350,00, l'istante è in grado di sostenere una rata mensile di **€. 350,00** dalla data di omologa del piano di ristrutturazione proposto con il pagamento di 114 rate (12 rate mensili per 9 anni e sei mesi), per un totale da destinare ai creditori di **€. 39.900,00**

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE						
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE						
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	Valore Credito Riconosciuto	% soddisfazione Credito	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 comma 4 c.c.	Pubbliservizi (Comune di Nola) + Interessi art. 67 D.Lgs 14/2019 €. 43,23	1.124,06 €	1.124,06 €	100,00%	1.124,06 €	0%
Chirografo	Dynamica Retail	22.386,00 €	22.386,00 €	32,46%	7.267,61 €	-67,54%
Chirografo	Findomestic Banca SPA	53.330,68 €	53.330,68 €	32,46%	17.313,80 €	-67,54%
Chirografo	Compass Banca S.P.A.	12.328,10 €	12.328,10 €	32,46%	4.002,32 €	-67,53%
Chirografo	Cofidis S.A.	286,57 €	286,57 €	32,46%	93,03 €	-67,54%
Chirografo	Comune di Nola	336,32 €	336,32 €	32,46%	109,18 €	-67,54%
Prededuzione	OCC	4.995,00 €	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0%
Prededuzione	AVV. CLAUDIO LIGUORI	4.995,00 €	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0%
			99.781,73 €		39.900,00 €	

Modalità di pagamento

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO			
Prededuzione	Creditore		
	Avv. Liguori	O.C.C.*	N. rate
	€ 205,88	€ 144,12	1-24
	€ 53,82	€ 37,68	25
Totale	€ 4.994,94	€ 3.496,56	
* L'importo dei compensi versato all'OCC è riconosciuto in acconto come disposto dell'art. 71 c. 4 CCII.			

	Creditore	
Privilegio generale ex art.2752 c.c.	Comune di Nola	N. rate
	€ 258,50	25
	€ 350,00	26-27
Chirografo	€ 274,74	28
Totale	€ 1.233,24	

Creditore Chirografo	Importo	N. rate	Importo	N. rate	Importo	N. rate
Cofidis	€ 75,26	28				
	€ 17,78	29				
Findomestic	€ 201,23	29	€ 212,00	30-109	€ 152,34	110
Dynamica	€ 84,47	29	€ 88,99	30-109	€ 63,95	110
Compass	€ 46,52	29	€ 49,01	30-109	€ 35,22	110
OCC - Saldo					€ 98,50	110
					€ 350,00	111-114
Totale	€ 425,26		€ 28.000,00		€ 1.750,01	

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti del Piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura Liquidazione Controllata.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dalla ricorrente, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

La debitrice non ha beni immobili da liquidare.

Quale unico bene liquidabile si è considerato la quota del reddito che eccede il minimo necessario per il sostentamento della debitrice e della famiglia.

Al fine di determinare la quota di reddito liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII, si è considerato come base di calcolo i redditi futuri del prossimo triennio (stipendio attuale €. 1.700,00 per 39 mensilità = €. 66.300,00).

Si è proceduto a determinare la quota di reddito da non comprendere nella liquidazione pari all'assegno sociale aumentato della metà che risulta essere €. 868,41.

Si è determinata la quota di reddito liquidabile $(1.700,00 - 868,41) = €.$ 831,59 moltiplicata per 36 mensilità è pari ad €. 29.952,00.

Si è quindi determinata la quota di reddito da destinare ad un eventuale procedura di Liquidazione Controllata $(66.300,00 - 29.952,00)$ pari ad €. 36.348,00

Pur se non richiesto dalla attuale disciplina, si evidenzia che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere comunque più vantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio in quanto:

si conseguirebbe l'esdebitazione *che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa* (Relazione illustrativa al CCII, pag. 10), consentendo al ricorrente indebitatosi senza colpa grave, di liberarsi *da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.*

Si aggiunge che in caso di apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio, dall'importo liquidato bisognerà detrarre il compenso dovuto al Liquidatore che è distinto dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi che per semplicità è uguale al compenso del gestore pari a **€. 4.995,00,**

CONFRONTO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI - ALTERNATIVA LIQUIDATORIA									
CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI LIQUIDATORIA			IPOTESI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE			
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione Credito	Valore debito soddisfatto	% Stralcio	Valore Credito	% soddisfazione Credito	Valore debito soddisfatto	% Stralcio Credito
Privilegio ex art. 2752 comma 4 c.c.	Pubbliservizi (Comune di Nola) + Interessi art. 67 D.Lgs 14/2019 €. 43,23	1.124,06 €	100%	1.124,06 €	0,00%	1.124,06 €	100,00%	1.124,06 €	0%
Chirografo	Dynamica Retail	22.386,00 €	34,09%	7.631,39 €	-65,91%	22.386,00 €	32,46%	7.267,61 €	-68%
Chirografo	Findomestic Banca SPA	53.330,68 €	34,09%	18.180,43 €	-65,91%	53.330,68 €	32,45%	17.313,80 €	-68%
Chirografo	Compass Banca S.P.A.	12.328,10 €	34,09%	4.202,65 €	-65,91%	12.328,10 €	32,46%	4.002,32 €	-68%
Chirografo	Cofidis S.A.	286,57 €	34,09%	97,69 €	-65,91%	286,57 €	32,46%	93,03 €	-68%
Chirografo	Comune di Nola	336,32 €	34,09%	114,65 €	-65,91%	336,32 €	32,46%	109,18 €	-68%
Prededuzione	LIQUIDATORE	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0%
Prededuzione	OCC	- €	0,00%	- €	#DIV/0!	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0%
Prededuzione	AVV. CLAUDIO LIGUORI	- €	0,00%	- €	#DIV/0!	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0%
		94.786,73 €		36.345,87 €		99.781,73 €		39.900,00	

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Ciò premesso lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di crisi o di insolvenza così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dalla debitrice e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Casalnuovo di Napoli, data firma

Il Gestore della Crisi
Dott. Antonio Moltelo

ALLEGATI:

1. ricorso;
2. procura;
3. provvedimento di nomina gestore della crisi;
4. certificazione unica 2025 e ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
5. buste paga set-nov 2024;
6. buste paga gen-magg 2025
7. Contratto di fitto
8. certificato di stato di famiglia;
9. precisazioni creditori;
10. documentazione medica Laita Candido;
11. visura catastale;
12. visura Pra;
13. dati del registro;
14. calcolo interessi.

TRIBUNALE DI NOLA

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS.

D.LGS. 14/2019

LAITA Francesca (C.F. LTAFNC71B67F839K), nata a Napoli (NA), il 27.02.1971, residente in Nola (NA), alla via Circumvallazione n. 82, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che la rappresenta e la assiste, giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ([002 Procura alle liti Laita Francesca.pdf](#)) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA) "Presidium Debitores", il dott. Antonio Moltelo, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110

formula

la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019.

Sommario

1) PREMESSA	2
2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA.....	2
3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	3
4) COMPOSIZIONE DEL DEBITO	3
5) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA	4
6) PATRIMONIO DELLA DEBITRICE	5
6.1 Patrimonio immobiliare.....	5
6.2 Patrimonio mobiliare	5
6) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	5
7) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO	6

8) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI LAITA FRANCESCA	6
9) SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	7
TABELLA COMPARATIVA.....	8
I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA	9
II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI.....	9
III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO	10
IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA.....	10
CONCLUSIONI	11

1) PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, la debitrice intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019 cd. "proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore" con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento del 10.01.2025, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA) "Presidium Debitores", ha nominato gestore della crisi il dott. Antonio Moltelo, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110 ([003 Provvedimento nomina gestore della crisi.pdf](#)).

2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

- LAITA Francesca è dipendente, dall'anno 2008, della .., con sede in Afragola (NA), c/o Centro Commerciale "Alle Porte di Napoli", e svolge la mansione di caporeparto, con contratto a tempo pieno indeterminato
[004.1 Certificazione Unica 2025.pdf](#) [004.2 730 2024.pdf](#) [004.3 730 2023.pdf](#);

- attualmente l'istante percepisce uno stipendio netto mensile pari a €. 1.700,00 ([005 Buste Paga set-ott-nov 2024.pdf](#))
- l'istante è consumatore in quanto i debiti che si intendono ristrutturare non sono derivanti da alcuna attività professionale e/o imprenditoriale eventualmente svolta (**Requisito di ammissibilità ex art. 67, co. 1**);
- l'istante non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (**Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 1**);
- come si vedrà meglio *infra*, l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (**Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 2**);
- sussiste una **situazione di insolvenza** manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì:

- _____, nata il _____, pensionata (pensione sociale)
(non risulta da Stato di famiglia) ([006 Certificato di stato di famiglia.pdf](#))

4) COMPOSIZIONE DEL DEBITO

Creditore	Privilegio	Importo	N. Doc.
FINDOMESTIC	Chirografo	53.330,68	007.1
DYNAMICA RETAIL	Chirografo	22.386,00	007.2
COMPASS	Chirografo	12.328,10	007.3
COFIDIS	Chirografo	286,57	007.4
COMUNE DI NOLA	Privilegio ex art. 2752 c. 4 c.c.	1.080,83	007.5

COMUNE DI NOLA	Chirografo	336,31	
AVV. CLAUDIO LIGUORI	Privilegio ex art. 2751 bis c.c.	4.995,00	<u>007.6</u>
OCC	Prededuzione	4.995,00	<u>007.7</u>
TOTALE		99.738,49	

5) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA

La ricorrente si trova in una grave situazione di sovraindebitamento originata da difficoltà familiari e personali. Dopo l'abbandono del tetto familiare da parte del padre, la ricorrente ha dovuto farsi carico del sostentamento della madre, delle sorelle e della nonna, affrontando debiti derivanti da spese di mantenimento, cure mediche e oneri abitativi. L'assenza di contributi economici da parte del padre e la necessità di sostenere anche quest'ultimo, nonostante fosse anziano e malato, ha aggravato ulteriormente la già precaria situazione finanziaria [008.1 Documenti pdf.](#)

Nel tempo, la ricorrente ha accumulato debiti per il rinnovo di prestiti necessari a far fronte alle spese quotidiane, incluse quelle per il lavoro e per la salute. L'impossibilità di estinguere tali debiti ha portato a una crescita degli interessi, rendendo il carico economico insostenibile. Inoltre, la crisi pandemica ha contribuito a peggiorare la sua condizione, causando una riduzione delle entrate([008.2 Invalidita' madre e spese.pdf](#) [008.3 Referti medici madre.pdf](#))

Attualmente, la ricorrente versa in uno stato di forte difficoltà economica e psicologica, aggravato dall'impossibilità di far fronte alle numerose obbligazioni in scadenza. Tale situazione, frutto di circostanze indipendenti dalla sua volontà, ha compromesso la sua capacità di adempiere regolarmente ai propri debiti, rendendo necessario un intervento volto alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria.

6) PATRIMONIO DELLA DEBITRICE

6.1 Patrimonio immobiliare

La debitrice non è proprietaria di alcun immobile ([009 Visura catastale.pdf](#))

6.2 Patrimonio mobiliare

6.2.1 Beni mobili registrati

La ricorrente è titolare di un autoveicolo tipo Fiat modello Panda anno 2010 tg **DW670FX**, necessario a compiere il tragitto casa-lavoro ([010 Visura PRA.pdf](#))

6.2.2 Conti corrente

La ricorrente è titolare di un C/C presso Poste Italiane colIntestato con la madre n. 487247, il cui saldo, alla data del 17.06.2025, è di €. 966,87 (€. 483,43 quota Laita Francesca).

La ricorrente è altresì titolare di tre carte Postepay Evolution n. **** * 6169 il cui saldo alla data del 17.06.2025 è di €. 1,09 e n. **** * 4670, il cui saldo alla data del 17.06.2025 è negativo.

La ricorrente era altresì titolare di una carta Postepay Evolution, il cui smarrimento è stato denunciato in data 21.02.2025. Alla data dello smarrimento la carta Postepay aveva un saldo di €. 7,63.

La ricorrente è titolare di un libretto postale n. 41063774, su cui sono state versate le somme derivanti dall'indennità di accompagnamento di cui beneficia la madre e che sono stati accantonati per le spese funerarie. Il saldo al 18.06.2025 è di €. 676,00.

6.2.3 Reddito da lavoro dipendente

Laita Francesca percepisce uno stipendio di circa euro 1.700,00 netti mensili.

6) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La ricorrente in data 04.10.2021 ha acquistato la Fiat Panda di cui in narrativa per €. 5.000,00. Nello stesso periodo ha rottamato un veicolo Daewoo Matiz. La

ricorrente non ha compiuto altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ([011 Cassetto fiscale - Dati del registro.pdf](#)).

7) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO

La ricorrente non è parte di alcun giudizio civile o penale.

8) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI LAITA FRANCESCA

SPESA	IMPORTO
ALIMENTARE	600,00
FITTO	530,00
LUCE, ACQUA, TELEFONO, GAS	250,00
TELEFONO	40,00
TARSU	32,00
BENZINA	180,00
ASSICURAZIONE	55,00
SPESE SANITARIE*	300,00
SPESE IMPREVISTE*	300,00
TOTALE	2.287,00

* Si specifica che le spese sanitarie e impreviste riguardano principalmente l'anziana madre ed i relativi obblighi di assistenza, atteso che la signora non è autonoma.

Le suindicate spese vengono sostenute insieme alla madre, che beneficia di un reddito mensile complessivo di €. 1.262,00 dato da €. 732,00 per pensione sociale e 530,00 per indennità di accompagnamento. In proporzione, Francesca Laita partecipa per €. 1.350,00. Pertanto la somma che Laita Francesca si rende disponibile ad offrire ai creditori è di €. 350,00 mensili per 12 mensilità l'anno per 9 anni e 6 mesi.

9) SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Bisogna innanzitutto premettere che, nella procedura che ci occupa, i creditori sono stati suddivisi in quattro classi:

I) Prededuzione: OCC

II) Privilegio ex art. 2751 bis c.c.: avv. Claudio Liguori

III) Privilegio ex art. 2752 c. 4 c.c.: Comune di Nola

IV) Chirografo: Findomestic; Dinamica Retail, Compass, Cofidis, Comune di Nola.

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio del debitore. A tal fine si indica quale unico bene liquidabile la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento del debitore e della famiglia.

A tal uopo si specifica che l'art. 268 CCII annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile, tenuto conto del fatto che la ricorrente risiede insieme alla madre, ma che deve essere considerato come parte di un nucleo familiare a sé stante, la quota di reddito derivante dagli stipendi dei ricorrenti che non può essere compresa nella liquidazione è pari ad €. 868,41, e cioè l'assegno sociale aumentato della metà. Di conseguenza la quota di stipendio non liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII è pari a 832,00 per 36 mensilità = 29.952,00. Considerando che, nei 3 anni della procedura di liquidazione, la ricorrente percepirebbe un reddito

complessivo di circa €. 66.300,00 (€. 1.700,00 x 39), la quota di stipendio liquidabile sarà pari a €. 36.348,00.

Si aggiunge che in caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, è stato indicato un importo equivalente al compenso dovuto al gestore.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	PROPOSTA	LIQUIDAZIONE EX ART. 268
QUOTA STIPENDIO		39.900,00 (9 ANNI E 6 MESI)	36.348,00 (3 anni)
SALDI SU C/C			1.168,15
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 4.990,00
TOTALE		39.900,00	32.526,15

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente piano del consumatore è superiore a quanto ricavabile da una liquidazione ex art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, l'istante ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Antonio Moltelo quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana "Presidium Debitores", la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, LAITA Francesca, *ut supra* rappresentata e difesa

PRESENTA

la seguente **proposta** di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019:

I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

l'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- **€. 350,00** mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 114 rate, per un importo di **€. 39.900,00** (12 rate mensili per 9 anni e 6 mesi).

II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

PREDEDUZIONE

- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 4.995,00.

PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS C.C.

- **100% del credito** in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 4.995,00.

PRIVILEGIO EX ART. 2752 C. 4 C.C.

- **100% del credito** in favore di COMUNE DI NOLA per €. 1.080,83 oltre €. 43,23 a titolo di interessi ex art. 67 c. 4 D. Lgs. 14/2019, per un importo complessivo di €. 1.124,06 (si specifica che gli interessi, sono stati calcolati, al tasso legale, a partire dal 01.07.2025 al 01.07.2027 ([012 Calcolo interessi.pdf](#))).

CHIROGRAFO

- **32,46% del credito** in favore di FINDOMESTIC per €. 17.313,80;
- **32,46% del credito** in favore di DYNAMICA RETAIL per €. 7.267,61;
- **32,46% del credito** in favore di COMPASS per €. 4.002,32;
- **32,46% del credito** in favore di COFIDIS per €. 93,03;

- **32,46% del credito** in favore di Comune di Nola per €. 109,18.

III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO

La ricorrente provvederà a pagare la somma di €. 350,00 mensili.

CREDITORI	1-24	25	26-27	28	29	30-109	110	111-114
Avv. Liguori	205,88	53,82						
OCC	144,12	37,68						
COMUNE DI NOLA		258,50	350,00	274,74				
COFIDIS				75,26	17,78			
FINDOMESTIC					201,23	212,00	152,34	
DYNAMICA RETAIL					84,47	88,99	63,95	
COMPASS					46,52	49,01	35,22	
OCC Saldo							98,50	350,00

IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA

- **la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria**, atteso che da liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 CCII si ricaverebbe la cifra di €. 32.526,15 anziché €. 39.900,00;
- **cristallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori.** Infatti, eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano;
- vi è da dire infine che l'omologa della presente proposta consentirebbe la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella formulazione della disciplina della crisi da sovraindebitamento: consentire ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori,

salvaguardando, nel caso dei consumatori, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, LAITA Francesca, *ut supra* rappresentata e difesa

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, visti gli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, valutata la proposta formulata con il ricorso introduttivo, dichiari aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70 c. D.Lgs. 14/2019.

Ai sensi del DPR 115/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allega:

- 1) ricorso;
- 2) procura;
- 3) provvedimento di nomina gestore della crisi;
- 4) certificazione unica 2025 e ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
- 5) buste paga set-nov 2024;
- 6) certificato di stato di famiglia;
- 7) precisazioni creditori;
- 8) documentazione medica ;
- 9) visura catastale;
- 10) visura Pra;
- 11) dati del registro;
- 12) calcolo interessi.

Con osservanza,

Marigliano, lì data del deposito in cancelleria.

avv. Claudio Liguori

TRIBUNALE DI NOLA
II Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

G.D. Dott.ssa Rosa Paduano
R.G. 171-1/2025 – Laita Francesca
Gestore della Crisi - Dott. Antonio Moltelo

PROPOSTA MODIFICA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto dott. Antonio Moltelo nato a Pomigliano D'Arco il 23/03/1969 C.F. MLTNTN69C23G812W con studio sito in Casalnuovo di Napoli. (NA) alla Via Arcora n. 110 P.zzo Ge.Cos., mail Pec: antonio.moltelo@legalmail.it, in qualità di gestore designato,

P R E S E N T A

Alla S.V. Ill.ma la seguente proposta di modifica del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore in relazione alla procedura di apertura del procedimento di Omologazione R.G. 171-1/2025 debitore Laita Francesca, circa le osservazioni pervenute a seguito di comunicazione ex art.70 e ss. CCII.

PREMESSA

- In data 20.06.2025 è stato depositato ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dalla Sig.ra Laita Francesca nata a Napoli (NA) il 27.02.1971 e residente in Nola alla Via Circumvallazione n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Liguori, con studio in Marigliano al Corso Umberto n. 131.

- In data 04.07.2025 è stato emesso decreto di apertura del procedimento di Omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art.70.

Ordinando:

- *che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:*

a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (Sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati

anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

disponendo che:

- a) *che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.*

RIFERISCE

che in data 07.07.2025 il gestore notificava a tutti i creditori il decreto di apertura del Procedimento di Omologazione del Piano di Ristrutturazione dei Debiti, accompagnato dalla relazione dell'OCC e dal ricorso ex art. 67, assegnando il termine di 20 per la proposizione di osservazioni **(All.1)**;

che in data 07.07.2024 il gestore inviava richiesta ad Aste Giudiziarie (staff.nola@astegiudiziarie.it) di pubblicazione del decreto di apertura del procedimento di omologazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento. **(All.2)**

- a) il 17.07.2025 il creditore **Compass Banca SPA** precisava che il credito vantato nei confronti della Sig.ra Laita Francesca è inferiore a quanto inserito nel Piano di Ristrutturazione. **(All.3)**

Il gestore effettuati i dovuti controlli e acquisito agli atti copia degli estratti conto conferma che il credito precisato da Compass Banca SPA per l'importo di €. 9.590,22.

- b) il 23.07.2025 la società Dyret SPV srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Belloni, formulava osservazioni in merito al Piano di Ristrutturazione del Debito contestando l'assenza della colpa grave della ricorrente. **(All.4)**

Il gestore eccepisce la legittimità della società Dyret SPV srl a formulare osservazioni al Piano di Ristrutturazione del debito proposto dalla sig.ra Laita, in quanto non prova l'asserita cessione del credito da parte di Dinamica Retail.

Inoltre per quanto concerne la contestazione dell'assenza della colpa grave della ricorrente, lo scrivente gestore conferma quanto asserito dall'Avv. Claudio Liguori nella replica alle osservazioni. (All.5)

- c) La ricorrente in seguito al deposito del ricorso ex art. 67, ha pagato le prime due rate del rateizzo concesso dal Comune di Nola per un importo complessivo di €. 148,13. **(All.6)**

Il gestore acquisito agli atti le ricevute dei pagamenti effettuati dalla Sig.ra Laita porterà in detrazione tale somma dal credito vantato dall'Ente.

Alla luce delle osservazioni ricevute si riporta di seguito Piano di Ristrutturazione Aggiornato

IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE						
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE						
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	Valore Credito Riconosciuto	% soddisfazione Credito	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 comma 4 c.c.	Pubbliservizi (Comune di Nola) + Interessi art. 67 D.Lgs 14/2019 € 43,23	975,93 €	975,93 €	100,00%	975,93 €	0%
Chirografo	Dynamica Retail	22.386,00 €	22.386,00 €	33,72%	7.548,56 €	-66,28%
Chirografo	Findomestic Banca SPA	53.330,68 €	53.330,68 €	33,72%	17.983,11 €	-66,28%
Chirografo	Compass Banca S.P.A.	9.590,22 €	9.590,22 €	33,72%	3.233,82 €	-66,28%
Chirografo	Cofidis S.A.	286,57 €	286,57 €	33,72%	96,63 €	-66,28%
Chirografo	Comune di Nola	336,32 €	336,32 €	33,72%	113,41 €	-66,28%
Prededuzione	OCC	4.995,00 €	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0%
Prededuzione	AVV. CLAUDIO LIGUORI	4.995,00 €	4.995,00 €	100,00%	4.995,00 €	0%
			96.895,72 €		39.941,46 €	

Di seguito la rimodulazione del prospetto del piano di pagamento

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO			
Prededuzione	Creditore		
	Avv. Liguori	O.C.C. *	N. rate
	€ 205,88	€ 144,12	1-24
	€ 53,82	€ 37,68	25
Totale	€ 4.994,94	€ 3.496,56	
* L'importo dei compensi versato all'OCC è riconosciuto in acconto come disposto dell'art. 71 c. 4 CCII.			
Privilegio generale ex art.2752 c.c.	Creditore		
	Comune di Nola		N. rate
	€ 258,50		25
	€ 350,00		26-27
Chirografo	€ 87,61		28
Totale	€ 1.046,11		

Creditore Chirografo	Importo	N. rate	Importo	N. rate	Importo	N. rate
Cofidis	€ 96,64	28				
Findomestic	€ 103,62	28	€ 218,81	29-109	€ 157,23	110
Dynamica	€ 43,50	28	€ 91,85	29-109	€ 66,00	110
Compass	€ 18,63	28	€ 39,35	29-109	€ 28,27	110
OCC - Saldo					€ 98,50	110
					€ 350,00	111-114
Totale	€ 262,39		€ 28.350,81		€ 1.750,00	

Il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- l'ulteriore documentazione trasmessa dai creditori allegati alla presente;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- l'aggiornamento del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo.

Casalnuovo di Napoli, data firma

Il Gestore
(Dott. Antonio Moltelo)

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORDATARIE

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE: R.P.U. 177/2025

DEBITRICE: LAITA FRANCESCA

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA ROSA PADUANO

Replica alle osservazioni e modifiche

Per **LAITA Francesca** (C.F. LTAFNC71B67F839K), con l'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F),

con l'ausilio

del gestore della crisi dott. Antonio Moltelo

Premesso che

- con ricorso depositato in data, Laita Francesca chiedeva l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII;
- con decreto del 22.04.2025 il Giudice Delegato dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concedendo termine ai creditori per formulare le osservazioni;
- con PEC del 17.07.2025, la società Compass dichiarava un credito di €. 9.590,22, inferiore a quanto inserito nella proposta;
- con PEC del 23.07.2025, la società Dyret SPV, formulava osservazioni alla proposta contestando l'assenza di colpa grave della ricorrente;
- in seguito al deposito della proposta, la ricorrente ha pagato le prime due rate del piano di rateizzo concesso dal Comune di Nola, per un importo complessivo di €. 148,13 che andrà detratto dal credito vantato dall'Ente.

REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI

Sulla legittimazione della società Dyret SPV S.r.l.

La scrivente difesa eccepisce la legittimità della società Dyret SPV a formulare osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti di Laita Francesca atteso che non prova l'asserita cessione del credito da parte di Dinamica Retail.

Controparte infatti, nella propria memoria, dichiara che la società Dyret SPV ha acquistato dalla Dinamica Retail il credito vantato da questa nei confronti di Laita Francesca, senza però allegare il contratto di cessione né l'estratto della Gazzetta Ufficiale a dimostrazione dell'esistenza di un accordo di cessione tra le parti e che questo accordo prevedesse, appunto, la cessione del credito vantato nei confronti della signora Laita. Controparte non indica nemmeno con precisione **quando si sarebbe verificata la asserita cessione**. Basterebbe questo a respingere ogni contestazione formulata dalla Dyret SPV.

Sull'assenza di dolo o colpa grave

Per mero tuziorismo difensivo, pur insistendo sul difetto di legittimazione della società Dyret SPV, la scrivente difesa intende contestare quanto sostenuto da quest'ultima. Controparte infatti, al fine di far dichiarare la proposta *de qua* inammissibile, prova a rievocare la disciplina prevista dalla L. 3/2012, la quale, prima della riforma del 2020, richiedeva, affinché la proposta di piano del consumatore fosse ammissibile, che il sovraindebitato venisse dichiarato "meritevole", sottoponendo il ricorrente al cd. triplice test di meritevolezza. Fin dalla riforma avutasi con il D.Lgs. 176/2020, per l'omologazione del piano del consumatore non è più richiesto che il sovraindebitamento sia determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili ed estranei alla sfera di controllo del debitore (cd. shock esogeno) dovendosi unicamente valutare se l'indebitamento sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode. Con la predetta riforma infatti il Legislatore ha eliminato definitivamente i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, vale a dire il primo ed il terzo del c.d. triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso. Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovraindebitamento ma **sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del**

consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori. (Tribunale Napoli, 05 Maggio 2025. Est. De Gennaro. Nello stesso senso cfr. Tribunale di Bologna 21 marzo 2025, Tribunale di Catania 21 giugno 2024, Appello di Bologna 9 febbraio 2024, Appello di Firenze 8 novembre 2023).

Nella citata sentenza, il Giudice ha ritenuto omologabile la proposta di ristrutturazione del debito in quanto *"l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia"*, proprio come nel caso di specie.

Controparte afferma inoltre che la ricorrente avrebbe dichiarato il falso affermando che al momento della stipula del contratto. La sig.ra Laita Francesca **formalmente disconosce la sottoscrizione del documento allegato dalla società Dyret SPV denominato "questionario merito creditizio"**.

Fermo restando il formale disconoscimento della sottoscrizione posta in calce al documento, la scrivente difesa evidenzia che la eventuale falsa indicazione di un ulteriore reddito da lavoro dipendente non integrerebbe una condotta fraudolenta posto che tale atteggiamento risulterebbe privo di una reale portata decettiva essendo inidoneo a condizionare la volontà dell'operatore di erogare il credito il quale, ***ai sensi dell'art. 124 bis del d. lgs. 385/1993, è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*** (Tribunale Mantova, 16 Giugno 2025. Est. Bernardi).

A ciò si aggiunga che la sig.ra Laita, al momento della stipula del contratto, conviveva, come tuttora convive, con la madre, la quale percepisce redditi lordi per circa €. 1.600,00. Pertanto la "falsità" si concretizzerebbe al più nell'indicazione di "reddito da lavoro dipendente", anziché "reddito da pensione".

In riferimento inoltre alla esistenza di pregresse situazioni debitorie, si ricorda che *La stipulazione di finanziamenti c.d. a catena non integra la colpa grave atteso che siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa e che i finanziamenti (destinati a soddisfare ordinarie esigenze di vita) erano stati ripetutamente concessi da operatori qualificati.* (Tribunale Mantova, 16 Giugno 2025. Est. Bernardi..

Sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Controparte, sempre in difetto di legittimazione a formulare osservazioni, per giustificare un'asserita assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, afferma che la sig.ra Laita può contare su un reddito da lavoro dipendente e su una proprietà immobiliare e non dovendo la liquidazione essere limitata ad un periodo di pochi anni.

Come dimostrato, la sig.ra Laita non è proprietaria di alcun bene immobile, pertanto l'unico bene liquidabile è rappresentato dalla eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario per il proprio sostentamento. La convenienza della proposta è stata già ampiamente dimostrata all'interno del ricorso introduttivo, al quale integralmente ci si riporta.

MODIFICHE ALLA PROPOSTA

Come già precedentemente esposto:

- con PEC del 17.07.2025 la società Compass ha dichiarato di vantare un credito nei confronti di Laita Francesca pari a €. 9.590,22 anziché 11.717,85;
- in seguito al deposito della proposta di ristrutturazione del debito, la ricorrente ha pagato, in data 22.06.2025, in favore del Comune di Nola, un importo derivante da rateizzo di €. 77,98 e, in data, 22.07.2025, un importo derivante da rateizzo di €. 70,15, per complessivi €. 148,13 che andranno scomputati dal debito complessivamente vantato dal Comune di Nola.

Tutto quanto ciò premesso, Laita Francesca

PRESENTA

la seguente **proposta** di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019:

I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

l'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- **€. 350,00** mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 117 rate, per un importo di **€. 39.900,00** (12 rate mensili per 9 anni e 6 mesi).

II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

PREDEDUZIONE

- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 4.995,00.

PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS C.C.

- **100% del credito** in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 4.995,00.

PRIVILEGIO EX ART. 2752 C. 4 C.C.

- **100% del credito** in favore di COMUNE DI NOLA per €. 932,70 oltre €. 43,23 a titolo di interessi ex art. 67 c. 4 D. Lgs. 14/2019, per un importo complessivo di €. 975,93 (si specifica che gli interessi, sono stati calcolati, al tasso legale, a partire dal 01.07.2025 al 01.07.2027).

CHIROGRAFO

- **33,72% del credito** in favore di FINDOMESTIC per €. 17.984,21;
- **33,72% del credito** in favore di DYNAMICA RETAIL per €. 7.549,02;
- **33,72% del credito** in favore di COMPASS per €. 3.234,02;
- **33,72% del credito** in favore di COFIDIS per €. 96,64;
- **33,72% del credito** in favore di Comune di Nola per €. 113,41.

III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO

La ricorrente provvederà a pagare la somma di €. 350,00 mensili.

Studio Legale
RICCI LIGUORI & PARTNERS
 C.so Umberto I, 381 – 80034 - Marigliano (NA)
 Tel./Fax 081 8855399

CREDITORI	1-24	25	26-27	28	29-109	110	111-114
Avv. Liguori	205,88	53,82					
OCC	144,12	37,68					
COMUNE DI NOLA		258,50	350,00	87,61			
COFIDIS				96,64			
FINDOMESTIC				103,62	218,81	157,23	
DYNAMICA RETAIL				43,50	91,85	66,00	
COMPASS				18,63	39,35	28,27	
OCC Saldo						98,50	350,00

Alla luce delle modifiche apportate alla proposta originaria, si chiede all'Ill.mo Giudice Delegato di essere autorizzati a comunicare ai creditori la proposta così come modificata, concedendo termine per la formulazione di ulteriori osservazioni, ovvero, in subordine, la fissazione di un'udienza per l'omologa della proposta.

Marigliano, lì 28.07.2025

avv. Claudio Liguori

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 171/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 20.06.2025 da **LAITA FRANCESCA**, nata a Napoli (NA) il 27/02/1971, C.F. LTAFNC71B67F839K, residente in Nola (Na) alla II Via Circumvallazione n. 82, rappresentato dall'avv. Claudio Liguori e con l'ausilio dell' O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana, in persona del Gestore della crisi dott. Antonio Moltelo; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 20.06.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

In data 04.07.2025, il g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: *“che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con decreto del 03.09.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dal creditore Dyret SPV srl, nonché la precisazione del credito ricevuta da COMPASS S.P.A. e vista la proposta modificata del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 21.10.2025.

All'esito dell'udienza del 21.10.2025, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.



In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente. In particolare, come emerge dalla relazione agli atti, l'abbandono da parte del padre del tetto coniugale, le problematiche di salute della madre, l'assenza di contributi economici da parte del padre e la necessità di sostenere anche quest'ultimo perché malato ed anziano e deceduto il 23.12.2017, hanno aggravato la situazione finanziaria e indotto la Sig.ra Laita a ricorrere svariate forme di finanziamento (cfr. pag. 6 e ss. Rel. gestore in atti). In particolare, in base alle dichiarazioni della ricorrente, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.6 e ss. relazione in atti), nei seguenti termini *“ in effetti dopo l'abbandono del papà, la*



Sig.ra Laita si è fatta carico del mantenimento e delle cure della madre, delle sorelle e della nonna. Nel 2012 la madre della Sig.ra Laita è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico di

Successivamente nel 2014 ha subito un secondo intervento chirurgico di

e negli ultimi

anni lamenta progressivo deficit deambulatorio per una degenerazione

. Da

oltre 20 anni soffre di

e da alcuni anni lamenta episodi di

, insufficienza

. Negli ultimi anni la Sig.ra

lamenta comparsa di

. Tutti queste circostanze e l'assenza di contributi economici da parte del padre e la

necessità di sostenere anche quest'ultimo perché malato ed anziano e deceduto il 23.12.2017, hanno aggravato la situazione finanziaria e indotto la Sig.ra Laita a ricorrere svariate forme di finanziamento";

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto la ricorrente non è titolare di beni immobili ma esclusivamente di un'autovettura, di conti correnti e carte con giacenze minime nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1.650/1.700,00 circa, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 96.895,72 € (al lordo delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione/privilegio), importo aggiornato alla data della relazione integrativa depositata dal gestore in data 31.07.2025 che tiene conto della precisazione del credito di Compass s.p.a. e dell'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.287,00, che gravano pro quota sulla ricorrente per l'importo di euro 1.350,00 mensili;



- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e ed il pagamento del 33,72% dei crediti chirografari attraverso il pagamento di n.114 rate mensili da € 350,00 secondo il piano di ammortamento elaborato dal gestore (cfr. relazione depositata in data 31.07.2025).

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte del gestore, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

DYRET SPV SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Belloni la quale si opponeva alla omologazione del piano per tra, l'altro, per i seguenti motivi: 1) **colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso** “ *il ricorrente non ha provato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero di non aver con colpa grave determinato il sovra-indebitamento, per mezzo di un ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Anche prescindendo dalla carenza di prova, deve inoltre evidenziarsi che le spese familiari, non possono costituire reale causa di un indebitamento incolpevole, tenuto conto che la Sig.ra Francesca Laita è una dipendente, che non ha subito riduzioni della retribuzione tale da giustificare l'incapacità di adempiere alle obbligazioni e che i debiti, contratti quando era già consapevole dei finanziamenti, non possono legittimare l'accesso alla presente procedura. I debiti peraltro, considerato il loro ammontare complessivo per oltre € 95.000,00 non risultano coerenti con le spese e comunque non è stata fornita prova del nesso tra le spese e l'indebitamento. Non risulta pertanto che si sia verificato nessun reale fatto imprevisto e imprevedibile che abbia modificato le capacità reddituali dell'odierna ricorrente.... Le spese per il proprio mantenimento non sono idonee a giustificare il continuo ricorso al credito, tenuto conto dell'assenza di documentazione in ordine alle spese effettivamente sostenute.... in sede di stipula, ai fini della verifica della possibilità di concedere il finanziamento la sig.ra francesca laita ha fatto pervenire una dichiarazione alla dinamica retail s.p.a. nella quale si attestava l'assenza di impegni gravanti sulla busta paga (doc. 2). addirittura nella dichiarazione la sig.ra francesca laita attestava l'esistenza di un reddito concorrente di altro familiare per lavoro dipendente per € 1.600,00 mensili. E' chiaro che la condotta dalla Sig.ra Francesca Laita, che ha reso sin da ottobre 2021 alla Dynamica Retail s.p.a. dichiarazioni mendaci, tacendo la propria reale situazione economica di cui certamente era consapevole, deve essere valutata come dolosa o comunque gravemente colposa e certamente idonea ad escludere il requisito dell'assenza di dolo o colpa grave. peraltro la dichiarazione ricevuta dimostra che la dinamica retail s.p.a. ha correttamente assolto all'obbligo di verifica del merito creditizio del cliente e che nessuna censura può essere rivolta all'intermediario.*



*tanto più che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo ccii con la conseguenza che non possono ritenersi applicabili al caso in esame gli effetti ivi previsti per la mancata corretta valutazione del merito creditizio..... il consumatore non ha neppure fornito all'occ una ricostruzione veritiera dell'esposizione debitoria, omettendo di rappresentare il susseguirsi dei finanziamenti ottenuti. E' evidente quindi che l'indebitamento era fin dall'origine superiore alle capacità reddituali, e pertanto si accerta l'assoluta assenza del requisito soggettivo in capo al consumatore....Peraltro il consumatore ha indotto il creditore Dinamica Retail s.p.a. a erogare un finanziamento fornendo dichiarazioni mendaci in ordine alla propria situazione economica, inducendo in questo modo l'intermediario ad erogare un finanziamento che altrimenti non avrebbe accordato"; 2) **mancanza di convenienza del piano** in quanto "la Dyret SPV s.r.l., in persona della procuratrice speciale Dinamica Retail s.p.a contesta in ogni caso la convenienza del piano per i creditori rispetto ai possibili esiti di un'esecuzione forzata, sia poiché la liquidazione del patrimonio dalla Sig.ra Francesca Laita potrebbe comportare un migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori (potendo contare su un reddito da lavoro dipendente e su una proprietà immobiliare e non dovendo la liquidazione essere limitata ad un periodo di pochi anni) sia perché una normale procedura esecutiva comporterebbe comunque un migliore soddisfacimento delle ragioni creditorie con la conseguenza quindi della indiscutibile convenienza per i creditori di potersi soddisfare sull'intero patrimonio in caso di liquidazione dello stesso senza subire la falcidia prevista nel piano e comunque mettendo a disposizione della procedura i redditi dalla Sig.ra Francesca Laita per un tempo superiore nonché il futuro TFR".*

In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato ha rilevato quanto segue "eccepisce la legittimità della società Dyret SPV srl a formulare osservazioni al Piano di Ristrutturazione del debito proposto dalla sig.ra Laita, in quanto non prova l'asserita cessione del credito da parte di Dinamica Retail. Inoltre per quanto concerne la contestazione dell'assenza della colpa grave della ricorrente, lo scrivente gestore conferma quanto asserito dall'Avv. Claudio Liguori nella replica alle osservazioni". In via preliminare, risulta certamente fondata la contestazione relativa alla insussistenza della legittimazione attiva del creditore opponente. Invero, come rilevato anche dalla difesa di parte ricorrente, il creditore opponente non prova l'asserita cessione del credito da parte di Dinamica Retail.

Nelle osservazioni depositate, infatti, il creditore dichiara che "in data 7.10.2021 la Dinamica Retail s.p.a. ha concesso dalla Sig.ra Francesca Laita l'importo complessivo di € 32.760,00 a titolo di mutuoSuccessivamente alla stipula del finanziamento la Dinamica Retail s.p.a. ha ceduto alla DYRET SPV S.r.l. ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs n. 385/1993, i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio iniziale



nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento, tra i quali quello nei confronti della Sig.ra Francesca Laita, quale debitore ceduto. Avviso di tale cessione è stato dato ai sensi di legge mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; in data 17.12.18, con atto a rogito del Notaio Giovannella Condò rep. 25898 racc. 10796 la Dyret SPV s.r.l. ha conferito procura speciale alla Dynamica Retail s.p.a., al fine di consentire a quest'ultima società di porre in essere, in nome e per conto della Dyret SPV s.r.l., tutti gli atti "per il recupero dei Crediti": orbene, nel caso di specie, risulta la carenza di legittimazione attiva del creditore, in quanto non era stata fornita da parte dell'istante la prova della titolarità del credito, non essendo stato prodotto né l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione, documenti necessari per ricostruire l'insieme dei crediti ceduti; sul punto, è sufficiente rimarcare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità *"in caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del d.lvo 385/1993, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.....secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo 385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020 e 4116/2016)"* (Cass., n. 27915/2025).

Tuttavia, pur volendo entrare nel merito dell'opposizione, essa di appalesa infondata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se....ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o



avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode. Emerge una progressiva devaluazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa: 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter); 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui "Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori").



Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale, nella vigenza della legge n. 3/2012, ma con argomentazioni da ritenersi attuali, ha affermato che "Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva". Tanto premesso, quanto al requisito dell'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, va osservato che secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell'OCC, la ricorrente si è progressivamente indebitata a partire dall'anno 2021 (come evincibile dalla documentazione versata in atti) in ragione della situazione familiare, come in precedenza descritta; l'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta quindi determinato da eventi indipendenti dalla volontà del debitore, mentre il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta, pertanto, riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che la ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a far fronte alle esigenze familiari.

Pertanto, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, in quanto il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità.

Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni del creditore relative al dedotto atto in frode del consumatore per aver taciuto, in sede di sottoscrizione del finanziamento dell'anno 2021, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, va osservato che non vi è prova di pregresse esposizioni debitorie per contratti di finanziamento anteriori all'anno 2021, né vi è prova che la ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, come in precedenza chiarito: infatti alla luce della tipologia



dei finanziamenti richiesti dello stato patrimoniale e familiare della ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito, ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento, quanto meno con riferimento al finanziamento erogato dalla Dynamica.

Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta del finanziamento consistente nell'aver attestato, nel questionario sul merito creditizio, l'esistenza di un reddito concorrente di altro familiare per lavoro dipendente per € 1.600,00 mensili -in disparte il disconoscimento della sottoscrizione del documento allegato dalla società Dyret SPV denominato "questionario merito creditizio" da parte del debitore- tale attestazione non costituisce dichiarazione mendace, in ragione dell'incontestata sussistenza di tale reddito in capo al genitore, benchè di natura pensionistica.

Ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore sia, in ogni caso, priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento, in quanto, in una prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCII, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode): nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti dal creditore) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.

In relazione, infine, alla contestazione relativa alla non fattibilità del piano, in termini di sostanziali di non convenienza del medesimo, in primo luogo va dato atto del miglioramento della proposta da parte del debitore; in secondo luogo, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto esposto dal gestore nella propria relazione, non senza rilevare che la ricorrente percepisce unicamente un reddito lavorativo e non risulta titolare di altri beni liquidabili. In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato



P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **LAITA FRANCESCA**, nata a Napoli (NA) il 27/02/1971, C.F. LTAFNC71B67F839K, residente in Nola (Na) alla II Via Circumvallazione n. 82;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 27.11.2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

